



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

GIURISPRUDENZA UNA SENTENZA AL MESE

*A cura del Dott. **Edmondo Duraccio** con il gradito contributo del Centro Studi ANCL
“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. **Francesco Duraccio**.*

N.09 /Settembre 2013()*

AGITAZIONE SINDACALE. TENTATIVO DI PERSUASIONE DEL COMANDANTE. LICEITA'. RIFIUTO DEL LAVORATORE E LICENZIAMENTO PER INSUBORDINAZIONE. ILLEGITTIMITA'. DIFFERENZA TRA PERSUASIONE E INSUBORDINAZIONE. SUSSISTE. ECCESSIVITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE. SUSSISTE.

(Cassazione - Sezione Lavoro - n. 21692 del 23 Settembre 2013)

Ancora una volta ci soffermiamo sul **potere disciplinare** del datore di lavoro e sugli obblighi dello stesso in tema di contestazione ed irrogazione della sanzione, ricordando che l'**art. 2106 c.c.**, classica norma “in bianco”, **prevede la potestà del datore di lavoro ad irrogare sanzioni disciplinari ma, nel rispetto del “principio di gradualità” tenendo conto della gravità dell'illecito.**

I contenuti di tale norma codicistica sono stati varati a mezzo **dell'art.7 della legge 300/70 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori)** che ha stabilito non solo le **sanzioni e loro limiti** (rimprovero scritto, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e, in casi gravissimi, licenziamento), quanto il rispetto di alcuni “**principi**” essenziali quali quello di “**legalità**” (*id*: affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti), di “**specificità**” (*id*: la precisa indicazione, per iscritto, dell'illecito commesso), di “**immediatezza**”(*id*: la contestazione deve essere immediata), di “**immodificabilità**” (*id*: una volta contestato un addebito, questo non può essere modificato in corso di procedura), di “**diritto alla difesa**” (*id*: non si può irrogare la sanzione se non dopo 5 giorni dalla notificazione della contestazione con possibilità, entro tale termine, del lavoratore di produrre giustificazioni), di “**certezza della sanzione**” (*id*: la sanzione deve essere irrogata entro un determinato lasso di tempo dalla conclusione del procedimento disciplinare) e quello della “**opposizione**” (*id*: costituzione di collegio di arbitrato presso la D.T.L.).

Orbene, uno degli “illeciti disciplinari” più in voga è quello della “**insubordinazione**” (*id*: non rispettare gli ordini ricevuti) che, come noto, costituisce violazione della disposizione della seconda parte **dell'art. 2104 c.c.** per il quale **il lavoratore è tenuto ad attenersi alle disposizioni impartite dall'imprenditore o dai superiori gerarchici dai quali dipende, essendo il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2094 c.c., il titolare del diritto di impartire ordini relativamente alle “modalità”, tempo” e “luogo” della prestazione.**

La sentenza in commento si occupa, appunto, della “insubordinazione”.

Ecco il fatto storico!!!

Un dipendente di una Società di navigazione, imbarcato su di un catamarano, nel corso di un'agitazione sindacale si rifiuta di scendere a terra nonostante le sollecitazioni del Capitano.

Viene, dunque, sottoposto a “procedimento disciplinare” per “insubordinazione”, al termine del quale gli viene irrogata la sanzione del “licenziamento”.

Ricorre, pertanto, alla Magistratura del Lavoro (*id*: G.U.L. Giudice Unico del Lavoro, vale a dire Tribunale in composizione monocratica) che respinge la richiesta di reintegrazione.

La Corte di Appello, invece, accoglie il ricorso e, per gli effetti, reintegra il lavoratore nel posto di lavoro condannando la Società datrice di lavoro anche al risarcimento del danno sul presupposto, desumibile dalla testimonianza dello stesso Capitano, che il Superiore non aveva impartito alcun ordine preciso di abbandonare il catamarano avendo, *ex adverso*, posto in essere solo un tentativo di persuasione e che il lavoratore si era lasciato andare solamente a qualche intemperanza verbale.

Ma, allora, *sic rebus stantibus*, era o non era “insubordinazione”?

A questo interrogativo ha risposto la Suprema Corte di Cassazione, adita dalla Società, con la recente sentenza N. **21692 del 23 Settembre 2013**.

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso.

Gli Ermellini, *in primis*, hanno ritenuto corretto il comportamento della Corte di Appello in materia di motivazione della sentenza.

Hanno, infatti, osservato che, le risultanze del giornale nautico non evidenziavano uno “**specifico e preciso**” ordine ai manifestanti di scendere dall'imbarcazione **ma, solo un “tentativo di convincimento”**.

Ergo, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la profonda differenza tra un'insubordinazione, che dovrebbe essere il rifiuto di adeguarsi ad un “ordine” impartito, ed un semplice tentativo di persuasione, quasi lasciato alla libera scelta del destinatario donde, nell'ambito di un principio di gerarchia, i due comportamenti hanno valenza diversa.

Non si giustifica, pertanto, l'irrogazione della massima sanzione verso un comportamento che non deriva direttamente dalla impartizione di un preciso ordine, laddove solo l'insubordinazione avrebbe richiesto una sanzione più adeguata.

Come vedete, è sempre più difficile!!!

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

Il Presidente
Edmondo Duraccio

**(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.
Diritti appartenenti agli autori.**